

# Allegato 1 - Disegno di revisione della legge e del regolamento sui beni culturali (LBC e RLBC)

Dipartimento del territorio  
Settembre 2015

Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC)	Disegno di revisione della legge sulla protezione dei beni culturali (pLBC)
<b>TITOLO I</b> <b>Disposizioni generali</b>	<b>TITOLO I</b> <b>Disposizioni generali</b>
<b>Scopo</b> <b>Art. 1</b> Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.	<b>Scopo</b> <b>Art. 1</b> Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.
<b>Definizioni</b> <b>a) bene culturale</b> <b>Art. 2</b> Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni.	<b>Definizioni</b> <b>a) bene culturale</b> <b>Art. 2</b> Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni.
<b>b) bene culturale protetto</b> <b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio. <sup>2</sup> In particolare sono categorie di beni protetti: a) gli immobili d'interesse cantonale; b) gli immobili d'interesse locale; c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici; d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.	<b>b) bene culturale protetto</b> <b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio. <sup>2</sup> In particolare sono categorie di beni protetti: a) gli immobili d'interesse cantonale; b) gli immobili d'interesse locale; c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici; d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.
<b>c) istituzioni culturali riconosciute</b> <b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili. <sup>2</sup> Un'istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata. <sup>3</sup> Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.	<b>c) istituzioni culturali riconosciute</b> <b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili. <sup>2</sup> Un'istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata. <sup>3</sup> Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.
<b>Responsabilità</b> <b>Art. 5</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico. <sup>2</sup> I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza. <sup>3</sup> Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall'interesse pubblico.	<b>Responsabilità</b> <b>Art. 5</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico. <sup>2</sup> I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza. <sup>3</sup> Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall'interesse pubblico.

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Misure di promozione</b></p> <p><b>Informazione</b> <b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali. <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l’Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Misure di promozione</b></p> <p><b>Informazione</b> <b>Art. 6</b> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza, <b>la conservazione e la valorizzazione</b> dei beni culturali. <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l’Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.</p>
<p><b>Consulenza</b> <b>Art. 7</b> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze. <sup>2</sup>Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.</p>	<p><b>Consulenza</b> <b>Art. 7</b> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze. <sup>2</sup>Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.</p>
<p><b>Contributo finanziario alla conservazione</b> <b>a) principio</b> <b>Art. 8</b> <sup>1</sup>Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi. <sup>2</sup>Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. <sup>3</sup>Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.</p>	<p><b>Contributo finanziario alla conservazione</b> <b>a) beni protetti d’interesse cantonale</b> <b>Art. 8</b> <sup>1</sup>Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, <b>quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.</b> <sup>2</sup>Il Comune è tenuto a partecipare in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, <b>sino ad un massimo del 25% della spesa; il contributo è stabilito dal Consiglio di Stato.</b></p> <p><b>b) beni protetti d’interesse locale</b> <b>Art. 8a</b> <sup>1</sup>Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse locale, <b>quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.</b> <sup>3</sup>Il Cantone può partecipare accordando contributi <b>sino ad un massimo del 10% della spesa.</b></p>
<p><b>b) importo e forma</b> <b>Art. 9</b> <sup>1</sup>Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: a) importanza culturale del bene; b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri; c) situazione economica del proprietario; d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori; e) stato di conservazione e di manutenzione del bene. <sup>2</sup>Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme: a) sussidio; b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili; c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.</p>	<p><b>b) importo e forma</b> <b>Art. 9</b> <sup>1</sup>Il contributo è determinato, <b>previo esame del progetto di intervento</b>, in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi: a) importanza culturale del bene; b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri; c) situazione economica del proprietario; d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori; e) stato di conservazione e di manutenzione del bene. <sup>2</sup>Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme: a) sussidio; b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili; c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.</p>

<p><b>c) condizioni e oneri</b>  <b>Art. 10</b> Nell'assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>	<p><b>c) condizioni e oneri</b>  <b>Art. 10</b> Il contributo può essere subordinato a condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p>
<p><b>d) revoca e restituzione</b>  <b>Art. 11</b> <sup>1</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione:  a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;  b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;  c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.  <sup>3</sup>Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.</p>	<p><b>d) revoca e restituzione</b>  <b>Art. 11</b> <sup>1</sup>Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione:  a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;  b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;  c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.  <sup>2</sup>Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.</p>
<p><b>e) obbligo restituzione contributi e ipoteca legale</b>  <b>Art. 12</b> <sup>1</sup>L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.  <sup>2</sup>Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.</p>	<p><b>e) menzione a registro fondiario e ipoteca legale</b>  <b>Art. 12</b> <sup>1</sup>L'obbligo di restituzione dei contributi di cui all'art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.  <sup>2</sup>Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.</p>
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 13</b>
<p><b>Diritto sussidiario</b>  <b>Art. 14</b> Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.</p>	<p><b>Diritto sussidiario</b>  <b>Art. 14</b> Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b>  <b>Misure di protezione</b>  <b>CAPITOLO 1</b>  <b>Protezione preventiva</b></p> <p><b>Obblighi di informazione e sospensione lavori</b>  <b>Art. 15</b> <sup>1</sup>Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b>  <b>Misure di protezione</b>  <b>CAPITOLO 1</b>  <b>Protezione preventiva</b></p> <p><b>Obblighi di informazione e sospensione lavori</b>  <b>Art. 15</b> <sup>1</sup>Chiunque scopra un bene culturale è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente</p>

<p>sospesi.  <sup>3</sup>Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.</p>	<p>sospesi.  <sup>3</sup>Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.</p>
<p><b>Ispezione</b>  <b>Art. 16</b> Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l'esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione.</p>	<p><b>Ispezione</b>  <b>Art. 16</b> Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l'esame da parte delle autorità competenti, a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione e a tollerare l'esame a scopo di studio da parte di terzi, a ciò autorizzati dal Consiglio di Stato.</p>
<p><b>Misure provvisionali</b>  <b>a) condizioni</b>  <b>Art. 17</b> <sup>1</sup>Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie.  <sup>2</sup>Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale.  <sup>3</sup>A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare:  a) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori);  b) l'esecuzione di sondaggi e rilievi;  c) l'ordine di eseguire lavori di consolidamento o di manutenzione;  d) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione;  e) il sequestro conservativo del bene culturale.</p>	<p><b>Misure provvisionali</b>  <b>a) condizioni</b>  <b>Art. 17</b> <sup>1</sup>Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, <b>devono essere ordinate</b> senza indugi le misure provvisionali necessarie.  <sup>2</sup>Le misure provvisionali sono ordinate:  a) dal Consiglio di Stato per i beni protetti o degni di protezione d'interesse cantonale;  b) dal Municipio per i beni protetti o degni di protezione d'interesse locale.  <sup>3</sup>A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare:  a) la sospensione della procedura d'autorizzazione a costruire;  b) il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori);  c) l'esecuzione di sondaggi e rilievi;  d) l'ordine di eseguire lavori di consolidamento o di manutenzione;  e) la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione;  f) il sequestro conservativo del bene culturale.</p>
<p><b>b) convalida</b>  <b>Art. 18</b> <sup>1</sup>La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.  <sup>2</sup>Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all'art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo.</p>	<p><b>b) convalida</b>  <b>Art. 18</b> La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di <b>due anni; essa può essere prorogata per ulteriori due anni</b>. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato, <b>comunque non oltre la durata massima di dieci anni</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO 2</b>  <b>Istituzione ed effetti della protezione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO 2</b>  <b>Istituzione ed effetti della protezione</b></p>

<p><b>Condizioni generali</b>  <b>Art. 19</b><sup>1</sup>L'istituzione della protezione presuppone che l'interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.  <sup>2</sup>Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.</p>	<p><b>Condizioni generali</b>  <b>Art. 19</b><sup>1</sup>L'istituzione della protezione presuppone che l'interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.  <sup>2</sup>Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.</p>
<p><b>Procedura</b>  <b>a) immobili</b>  <b>Art. 20</b><sup>1</sup>La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali.  <sup>2</sup>Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).  <sup>3</sup>Il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale.  <sup>4</sup>L'assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.</p>	<p><b>Istituzione</b>  <b>a) immobili</b>  <b>Art. 20</b> La protezione dei beni culturali immobili avviene:  a) mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), per i beni d'interesse cantonale;  b) nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali (artt. 18 segg. legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, Lst), riservato l'art. 48a lett. b, per i beni d'interesse locale.</p>
<p><b>b) mobili</b>  <b>Art. 21</b><sup>1</sup>I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.  <sup>2</sup>I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall'art. 19.</p>	<p><b>b) mobili</b>  <b>Art. 21</b><sup>1</sup>I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.  <sup>2</sup>I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43), sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC), alle condizioni stabilite dall'art. 19.</p>
	<p><b>Procedura</b>  <b>a) beni culturali immobili d'interesse cantonale</b>  <b>Art. 21a</b>  <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato decide l'iscrizione dei beni culturali d'interesse cantonale nell'inventario, sentiti la CBC, il Comune e i proprietari interessati.  <sup>2</sup>La decisione di iscrizione, la scheda d'inventario (art. 43a) e l'eventuale perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2), sono pubblicati per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso personale a ogni proprietario interessato e sul Foglio ufficiale.  <sup>3</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.  <sup>4</sup>Sono legittimati a ricorrere:  a) il Comune;  b) ogni cittadino attivo nel Comune;  c) ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione.</p>
	<p><b>b) beni culturali immobili d'interesse locale</b></p>

	<p><b>Art. 21b</b><sup>1</sup> Il Comune fa allestire da un esperto (art. 47a) un elenco dei beni culturali degni di protezione presenti sul territorio comunale; il regolamento stabilisce i dettagli.</p> <p><sup>2</sup>Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere sulla base dell'elenco e del preavviso dipartimentale; esso delimita se del caso il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio di Stato verifica l'adeguatezza della decisione comunale nell'ambito dell'approvazione della variante di piano regolatore (art. 29 Lst).</p>
	<p><b>c) menzione a registro fondiario</b></p> <p><b>Art. 21c</b> L'istituzione della protezione è da menzionare a registro fondiario.</p>
<p><b>Estensione</b></p> <p><b>Art. 22</b><sup>1</sup>Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.</p> <p><sup>2</sup>Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.</p>	<p><b>Estensione e perimetro di rispetto</b></p> <p><b>Art. 22</b><sup>1</sup>Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.</p> <p><sup>2</sup>Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.</p> <p><sup>3</sup>Per la delimitazione del perimetro di rispetto fa stato la procedura relativa all'istituzione della protezione (art. 21a, 21b LBC).</p>
<p><b>Conservazione</b></p> <p><b>Art. 23</b> Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.</p>	<p><b>Conservazione</b></p> <p><b>Art. 23</b><sup>1</sup>I beni culturali protetti devono essere conservati; è vietato ogni intervento suscettibile di deteriorarne o alterarne la sostanza o l'aspetto.</p> <p><sup>2</sup>I beni immobili protetti possono essere utilizzati secondo le necessità della vita contemporanea e adattati a nuovi usi, compatibilmente con le esigenze della loro conservazione.</p> <p><sup>3</sup>Il proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione regolare.</p>
<p><b>Interventi su beni protetti</b></p> <p><b>a) beni mobili e immobili di interesse cantonale</b></p> <p><b>Art. 24</b><sup>1</sup>Qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup>Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali.</p> <p><sup>3</sup>Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.</p>	<p><b>Interventi su beni protetti</b></p> <p><b>a) principio</b></p> <p><b>Art. 24</b><sup>1</sup>Ogni intervento su un bene protetto o nel suo perimetro di rispetto (art. 22) può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup>I progetti d'intervento sui beni protetti devono essere allestiti da un esperto (art. 47a).</p>
<p><b>b) beni immobili di interesse locale</b></p> <p><b>Art. 25</b><sup>1</sup>Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni</p>	<p><b>b) beni mobili</b></p> <p><b>Art. 25</b> Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.</p>

<p>dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.  <sup>2</sup>La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato.</p>	
<p><b>Alienazioni</b>  <b>a) in generale</b>  <b>Art. 26</b><sup>1</sup>Il proprietario ha l'obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell'alienante l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione.  <sup>2</sup>Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l'obbligo incombe al notaio.  <sup>3</sup>Per i beni destinati al culto, resta riservato l'art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'Amministrazione dei beni ecclesiastici.</p>	<p><b>Alienazioni</b>  <b>a) in generale</b>  <b>Art. 26</b><sup>1</sup>Il proprietario ha l'obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell'alienante l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione.  <sup>2</sup>Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l'obbligo incombe al notaio.  <sup>3</sup>Per i beni destinati al culto, resta riservato l'art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'Amministrazione dei beni ecclesiastici.</p>
<p><b>b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici</b>  <b>Art. 27</b><sup>1</sup>L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.  <sup>2</sup>Valgono quali motivi di diniego:  a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto;  b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione;  c) ogni altro motivo che lasci presumere che l'alienazione possa pregiudicare la protezione del bene.  <sup>3</sup>L'autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.  <sup>4</sup>L'alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.</p>	<p><b>b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici</b>  <b>Art. 27</b><sup>1</sup>L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva <a href="#">del Consiglio di Stato</a>.  <sup>2</sup>Valgono quali motivi di diniego:  a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto;  b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione;  c) ogni altro motivo che lasci presumere che l'alienazione possa pregiudicare la protezione del bene.  <sup>3</sup>L'autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.  <sup>4</sup>L'alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.</p>
<p><b>Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili</b>  <b>a) nel Cantone</b>  <b>Art. 28</b><sup>1</sup>Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest'obbligo.</p>	<p><b>Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili</b>  <b>a) nel Cantone</b>  <b>Art. 28</b><sup>1</sup>Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest'obbligo.</p>
<p><b>b) fuori Cantone</b>  <b>Art. 29</b><sup>1</sup>L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.  <sup>2</sup>L'autorizzazione all'esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l'oggetto ritorni integro nel Cantone.  <sup>3</sup>Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all'esportazione temporanea.</p>	<p><b>b) fuori Cantone</b>  <b>Art. 29</b><sup>1</sup>L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del <a href="#">Consiglio di Stato</a>.  <sup>2</sup>L'autorizzazione all'esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l'oggetto ritorni integro nel Cantone.  <sup>3</sup>Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all'esportazione temporanea.</p>
	<p><b>Prescrizioni tecnico-costruttive sugli edifici</b>  <b>Art. 29a</b> Le prescrizioni tecnico-costruttive inerenti la costruzione degli edifici (<a href="#">polizia del fuoco</a>, <a href="#">sicurezza</a>,</p>

	efficienza energetica, ecc.) si applicano ai beni culturali protetti solo nella misura in cui non contrastano con le esigenze di protezione della sostanza monumentale.
<b>CAPITOLO 3</b> <b>Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</b>	<b>Capitolo 3</b> <b>Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</b>
<b>Compravendita</b> <b>Art. 30</b> Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.	<b>Compravendita</b> <b>Art. 30</b> Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.
<b>Diritto di prelazione su beni mobili protetti</b> <b>Art 31</b> <sup>1</sup> Il Cantone ed il comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto. <sup>2</sup> Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. <sup>3</sup> Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all'art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.	<b>Diritto di prelazione su beni mobili protetti</b> <b>Art 31</b> <sup>1</sup> Il Cantone ed il comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto. <sup>2</sup> Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute. <sup>3</sup> Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all'art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.
<b>Espropriazione di beni immobili protetti</b> <b>Art. 32</b> <sup>1</sup> Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico. <sup>2</sup> Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato. <sup>3</sup> Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone. <sup>4</sup> La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.	<b>Espropriazione di beni immobili protetti</b> <b>Art. 32</b> <sup>1</sup> Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico. <sup>2</sup> Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato. <sup>3</sup> Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone. <sup>4</sup> La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.
<b>Deposito legale degli stampati</b> <b>Art. 33</b> <sup>1</sup> Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l'importo stabilito dal regolamento. <sup>2</sup> L'obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all'editore e all'autore. <sup>3</sup> Il regolamento definisce l'ampiezza dell'obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.	<b>Deposito legale degli stampati</b> <b>Art. 33</b> <sup>1</sup> Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l'importo stabilito dal regolamento. <sup>2</sup> L'obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all'editore e all'autore. <sup>3</sup> Il regolamento definisce l'ampiezza dell'obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.
<b>CAPITOLO 4</b> <b>Protezione speciale dei beni archeologici</b>	<b>CAPITOLO 4</b> <b>Disposizioni speciali sui beni archeologici</b>
<b>Principi</b> <b>Art. 34</b> <sup>1</sup> Il Cantone ha la responsabilità e la competenza	<b>Principi</b> <b>Art. 34</b> <sup>1</sup> Il Cantone ha la responsabilità e la competenza

<p>esclusiva sugli scavi archeologici.  <sup>2</sup>E' vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l'art. 36.  <sup>3</sup>Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.</p>	<p>esclusiva sugli scavi archeologici.  <sup>2</sup>E' vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l'art. 36.  <sup>3</sup>Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.</p>
<p><b>Scavi preventivi e d'emergenza</b>  <b>Art. 35</b> Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.</p>	<p><b>Scavi preventivi e d'emergenza</b>  <b>Art. 35</b> Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni <b>archeologici</b> siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.</p>
<p><b>Concessione di scavo</b>  <b>a) requisiti</b>  <b>Art. 36</b><sup>1</sup>Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.  <sup>2</sup>La concessione presuppone che:  a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;  b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione;  c) il programma di scavo sia stato approvato.  <sup>3</sup>La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l'adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.</p>	<p><b>Concessione di scavo</b>  <b>a) requisiti</b>  <b>Art. 36</b><sup>1</sup>Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.  <sup>2</sup>La concessione presuppone che:  a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;  b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione, <b>nonché la conservazione dei reperti mobili e immobili portati alla luce;</b>  c) il programma di scavo sia stato approvato.  <sup>3</sup>La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l'adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.</p>
<p><b>b) competenze</b>  <b>Art. 37</b><sup>1</sup>La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.  <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.  <sup>3</sup>Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.</p>	<p><b>b) competenze</b>  <b>Art. 37</b><sup>1</sup><b>Il Consiglio di Stato è competente a rilasciare concessioni di scavo ed a stabilirne le condizioni.</b>  <sup>2</sup>Esso esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.  <sup>3</sup>Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.</p>
<p><b>Proprietà dei reperti ed accesso e occupazione dei terreni</b>  <b>Art. 38</b><sup>1</sup>I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.  <sup>2</sup>Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.</p>	<p><b>Proprietà dei reperti ed accesso e occupazione dei terreni</b>  <b>Art. 38</b><sup>1</sup>I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.  <sup>2</sup>Il proprietario del fondo e quelli dei <b>terreni adiacenti sono tenuti a tollerare l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno,</b> in quanto sia necessario allo scavo archeologico.</p>
<p><b>Equo compenso e indennità</b>  <b>Art. 39</b><sup>1</sup>Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.  <sup>2</sup>I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere</p>	<p><b>Equo compenso e indennità</b>  <b>Art. 39</b><sup>1</sup>Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.  <sup>2</sup>I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere</p>

<p>risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell'espropriazione materiale o se l'eventualità dello scavo non era prevedibile.  <sup>3</sup>In difetto di accordo, l'equo compenso e l'indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.</p>	<p>risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell'espropriazione materiale o se l'eventualità dello scavo non era prevedibile.  <sup>3</sup>In difetto di accordo, l'equo compenso e l'indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.</p>
	<p><b>Protezione dei beni archeologici</b>  <b>Art. 39a</b><sup>1</sup> I beni archeologici immobili sono protetti siccome d'interesse cantonale (artt. 3 cpv. 2 lett. a; 20 lett. a).  <sup>2</sup>Nelle aree in cui si presume la presenza di beni archeologici immobili o mobili sono delimitati perimetri d'interesse archeologico, secondo la procedura dell'art. 21a.  <sup>3</sup>Entro i perimetri d'interesse archeologico ogni intervento suscettibile di modificare lo stato dei fondi deve essere notificato al Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</b></p> <p><b>Obbligo dei proprietari e possessori</b>  <b>Art. 40</b>  Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</b></p> <p><b>Obbligo dei proprietari e possessori</b>  <b>Art. 40</b> Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l'obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.</p>
<p><b>Compiti del Cantone</b>  <b>Art. 41</b> Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall'ordinanza federali;</li> <li>b) fa allestire l'inventario dei beni culturali da proteggere;</li> <li>c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;</li> <li>d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;</li> <li>e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;</li> <li>f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;</li> <li>g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.</li> </ol>	<p><b>Compiti del Cantone</b>  <b>Art. 41</b> Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall'ordinanza federali;</li> <li>b) fa allestire l'inventario dei beni culturali da proteggere;</li> <li>c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;</li> <li>d) sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;</li> <li>e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;</li> <li>f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;</li> <li>g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.</li> </ol>
<b>TITOLO IV</b>	<b>TITOLO IV</b>

<p style="text-align: center;"><b>Disposizioni organizzative</b> <b>CAPITOLO 1</b> <b>Inventario</b></p> <p><b>Principi</b> <b>Art. 42</b> Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l'inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Disposizioni organizzative</b> <b>Capitolo 1</b> <b>Censimento e inventario</b></p> <p><b>Censimento</b> <b>Art. 42</b> <sup>1</sup>Il censimento raccoglie le informazioni disponibili relative ai beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale. <sup>2</sup>Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato. <sup>3</sup>L'accesso al censimento presuppone un interesse legittimo.</p>
<p><b>Forma e contenuto</b> <b>Art. 43</b> <sup>1</sup>L'inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto. <sup>2</sup>L'accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico.</p>	<p><b>Inventario</b> <b>a) principio</b> <b>Art. 43</b> <sup>1</sup>L'inventario raccoglie le informazioni relative ai beni culturali protetti. <sup>2</sup>Esso è allestito dal Consiglio di Stato ed è costantemente aggiornato.</p>
	<p><b>b) contenuto</b> <b>Art. 43a</b> <sup>1</sup>L'inventario comprende una scheda informativa per ogni bene culturale; il regolamento ne precisa il contenuto. <sup>2</sup>Esso è suddiviso nelle seguenti categorie: a) immobili d'interesse cantonale; b) immobili d'interesse locale; c) mobili; d) perimetri d'interesse archeologico.</p>
	<p><b>c) effetti e pubblicità</b> <b>Art. 43b</b> <sup>1</sup>Il contenuto dell'inventario è vincolante per ognuno; fanno eccezione i beni immobili d'interesse locale che sono protetti mediante piano regolatore (art. 20 lett. b) e riportati nell'inventario a titolo informativo. <sup>2</sup>L'inventario è pubblico, ad eccezione delle informazioni relative ai beni mobili e alla proprietà degli immobili, per il cui accesso è necessario un interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO 2</b> <b>Competenze e organizzazione</b></p> <p><b>Consiglio di Stato</b> <b>Art. 44</b> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. <sup>2</sup>Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali. <sup>3</sup>...</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO 2</b> <b>Competenze e organizzazione</b></p> <p><b>Consiglio di Stato</b> <b>Art. 44</b> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali. <sup>2</sup>Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.</p>
<p><b>Commissione dei beni culturali</b> <b>Art. 45</b> <sup>1</sup>La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. <sup>2</sup>Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.</p>	<p><b>Commissione dei beni culturali</b> <b>Art. 45</b> <sup>1</sup>La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato. <sup>2</sup>Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.</p>

<p><sup>3</sup>Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l'applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.</p>	<p><sup>3</sup>La Commissione formula i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge o quando ne sia richiesta dal Consiglio di Stato.</p>
<p><b>Municipi</b>  <b>Art. 46</b> I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.</p>	<p><b>Municipi</b>  <b>Art. 46</b> I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.</p>
<p><b>Istituzioni culturali riconosciute</b>  <b>Art. 47</b> Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali.</p>	<p><b>Istituzioni culturali riconosciute</b>  <b>Art. 47</b> Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali.</p>
	<p><b>Esperti</b>  <b>Art. 47a</b>, I Comuni e i privati si avvalgono di esperti che dispongono delle qualifiche stabilite dal Consiglio di Stato, nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b>  <b>Inosservanza della legge e rimedi giuridici</b></p> <p><b>Esecuzione coatta</b>  <b>Art. 48</b><sup>1</sup>Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d'interesse locale, ordinano l'esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.  <sup>2</sup>La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b>  <b>Inosservanza della legge e rimedi giuridici</b></p> <p><b>Obbligo di ripristino</b>  <b>Art. 47b</b><sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può imporre al proprietario il ripristino di un bene culturale protetto danneggiato o alterato, se la sostanza monumentale superstita lo consente.  <sup>2</sup>La medesima misura può essere adottata per beni culturali degni di protezione per i quali la procedura di istituzione della protezione è stata avviata o lo sarà nel termine di sei mesi.</p> <p><b>Esecuzione coatta</b>  <b>Art. 48</b><sup>1</sup>Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d'interesse locale, ordinano l'esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.  <sup>2</sup>La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.</p>
	<p><b>Intervento sostitutivo</b>  <b>Art. 48a</b> In caso di inadempienza delle autorità comunali, il Consiglio di Stato può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) adottare misure provvisoriale per beni culturali protetti o degni di protezione d'interesse locale;</li> <li>b) istituire la protezione per beni immobili d'interesse locale mediante iscrizione nell'inventario dei beni culturali (art. 43).</li> </ul>

<p><b>Disposizioni penali</b>  <b>Art. 49</b>  <sup>1</sup>Chiunque intenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contravviene all'obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all'art. 15 cpv. 2;</li> <li>b) contravviene ad una misura provvisoria;</li> <li>c) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto;</li> <li>d) omette la notifica di cui all'art. 26;</li> <li>e) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;</li> <li>f) esegue scavi archeologici senza concessione,</li> </ul> <p>è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p> <p><sup>2</sup>Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.</p> <p><sup>3</sup>...</p> <p><sup>4</sup>Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.</p>	<p><b>Disposizioni penali</b>  <b>Art. 49</b>  <sup>1</sup>Chiunque intenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contravviene all'obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all'art. 15 cpv. 2;</li> <li>b) contravviene ad una misura provvisoria;</li> <li>c) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto;</li> <li>d) omette la notifica di cui all'art. 26;</li> <li>e) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;</li> <li>f) esegue scavi archeologici senza concessione,</li> </ul> <p>è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p> <p><sup>2</sup>Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.</p> <p><sup>3</sup>...</p> <p><sup>4</sup>Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.</p>
<p><b>Confisca</b>  <b>Art. 50</b>  Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'art. 69 del codice penale svizzero.</p>	<p><b>Confisca</b>  <b>Art. 50</b>  Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'art. 69 del codice penale svizzero.</p>
<p><b>Ricorsi</b>  <b>Art. 51</b><sup>1</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  <sup>3</sup>Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio.</p>	<p><b>Ricorsi</b>  <b>Art. 51</b><sup>1</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.  <sup>2</sup>Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  <sup>3</sup>Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti <a href="#">dalla legge sullo sviluppo territoriale.</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b>  <b>Norme transitorie e finali</b></p> <p><b>Procedure in corso</b>  <b>Art. 52</b> Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b>  <b>Norme transitorie e finali</b></p> <p><b>Procedure in corso</b>  <b>Art. 52</b> Le procedure <a href="#">di protezione per beni immobili d'interesse cantonale in corso prima dell'entrata in vigore della revisione legislativa del ..., per le quali è già intervenuta la pubblicazione ai sensi dell'art. 27 Lst,</a> sono concluse in applicazione del diritto anteriore.</p>
<p><b>Comuni</b></p>	<p><b>Comuni</b></p>

<p><b>Art. 53</b> I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d'aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d'interesse cantonale.</p>	<p><b>Art. 53</b> Entro cinque anni dall'entrata in vigore della revisione legislativa del ..., i Comuni sono tenuti a disporre e a completare la protezione dei beni culturali immobili d'interesse locale.</p>
<p><b>Protezione dei beni culturali</b> <b>Art. 54</b> Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.</p>	<p><b>Protezione dei beni culturali secondo il diritto previgente</b> <b>Art. 54</b><sup>1</sup>Le protezioni dei beni culturali immobili d'interesse cantonale istituite mediante piano regolatore o piano d'utilizzazione cantonale in base al art. 20 LBC nella versione del 13 maggio 1997 sono riportate nell'inventario senza formalità. <sup>2</sup>Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore e sono riportate nell'inventario senza formalità; la modifica del contenuto della protezione o del perimetro di rispetto si attua secondo la procedura dell'art. 21a.</p>
<p><b>Entrata in vigore</b> <b>Art. 55</b><sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore, riservata l'approvazione della Confederazione per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4.</p>	<p><b>Entrata in vigore</b> <b>Art. 55</b><sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica legislativa, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino; il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>
	<p><b>Allegato: Modifica e abrogazione di altre leggi</b>  <b>L'art. 6 cpv. 3 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificato:</b> <sup>3</sup>Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zona edificabile e per gli interventi su oggetti inseriti nell'inventario giusta l'art. 43 LBC è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.</p>
	<p><b>L'art. 69 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è così modificato:</b> <sup>2</sup>Può essere autorizzato il cambiamento totale di destinazione di costruzioni degne di protezione, la cui conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo, se per le stesse è stata istituita una apposita protezione secondo la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 24d cpv. 2 LPT).  <b>Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici del 28 febbraio 1944 (RL 9.3.2.3):</b> abrogata.</p>

<b>Regolamento sulla protezione dei beni culturali (RLBC)</b>	<b>Disegno di revisione del regolamento sulla protezione dei beni culturali (pRLBC)</b>
<b>Titolo I</b> <b>Disposizioni generali</b> <b>Capitolo 1</b>	<b>TITOLO I</b> <b>Disposizioni generali</b>
<p><b>Definizioni</b></p> <p><b>a) bene culturale</b></p> <p><b>Art. 1 (art. 2)</b><sup>1</sup>Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici, gli impianti, le parti o gli insiemi dei medesimi, le rovine e i siti archeologici.</p> <p><sup>2</sup>Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d'arte o d'arredo.</p>	<p><b>Definizioni</b></p> <p><b>a) bene culturale</b></p> <p><b>Art. 1 (art. 2 LBC)</b><sup>1</sup>Sono considerati beni culturali immobili ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali <b>del 19 maggio 1997 (LBC)</b> i manufatti fissati al suolo (in maniera naturale o artificiale) e segnatamente gli edifici, gli impianti, <b>gli insediamenti, le parti costitutive o accessorie di costruzioni o gli insiemi delle medesime, le vie storiche, le vestigia e i siti archeologici.</b></p> <p><sup>2</sup>Sono considerati beni culturali mobili gli oggetti non collegati al suolo e segnatamente i dipinti, i libri, i documenti, i reperti archeologici, gli utensili e gli oggetti di culto o d'arte o d'arredo.</p>
<p><b>b) bene d'interesse cantonale</b></p> <p><b>Art. 2 (art. 3)</b><sup>1</sup>Appartengono alla categoria dei beni immobili d'interesse cantonale quelli che rivestono interesse per l'intera collettività cantonale e che sono protetti per decisione cantonale.</p> <p><b>c) bene d'interesse locale</b></p> <p><sup>2</sup>Appartengono alla categoria degli immobili d'interesse locale quelli che rivestono interesse per una collettività locale e che sono protetti per decisione dell'autorità locale.</p> <p><b>d) bene degno di protezione</b></p> <p><b>Art. 3 (art. 15)</b> Sono considerati degni di protezione quei beni culturali non ancora protetti, nei quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.</p>	<p><b>b) bene d'interesse cantonale</b></p> <p><b>Art. 2 (art. 3 LBC)</b><sup>1</sup>Appartengono alla categoria dei beni immobili d'interesse cantonale e sono protetti per decisione cantonale:</p> <p>a) quelli che rivestono interesse per l'intera collettività cantonale e</p> <p>b) le vestigia e i siti archeologici.</p> <p><b>c) bene d'interesse locale</b></p> <p><sup>2</sup>Gli altri beni culturali immobili sono d'interesse locale; essi sono protetti per decisione dell'autorità locale.</p> <p><b>d) bene degno di protezione</b></p> <p><b>Art. 3 (art. 15 LBC)</b> Sono considerati degni di protezione quei beni culturali non ancora protetti, nei quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione preventiva.</p>
<p><b>Riconoscimento di istituzioni culturali</b></p> <p><b>Art. 4 (art. 4)</b><sup>1</sup>Per essere riconosciuta, un'istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico;</p> <p>b) disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile;</p> <p>c) disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell'istituzione, il suo corretto funzionamento e un'adeguata conservazione del patrimonio.</p> <p><sup>2</sup>L'istanza di riconoscimento deve essere presentata all'Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l'adempimento dei requisiti per il riconoscimento.</p> <p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al</p>	<p><b>Riconoscimento di istituzioni culturali</b></p> <p><b>Art. 4 (art. 4 LBC)</b><sup>1</sup>Per essere riconosciuta, un'istituzione culturale deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) disporre di una sede stabile idonea e accessibile al pubblico;</p> <p>b) disporre di un catalogo aggiornato del suo patrimonio mobile;</p> <p>c) disporre di uno statuto o di un regolamento che garantisca gli scopi culturali dell'istituzione, il suo corretto funzionamento e un'adeguata conservazione del patrimonio.</p> <p><sup>2</sup>L'istanza di riconoscimento deve essere presentata all'Ufficio dei beni culturali (UBC), corredata dei documenti comprovanti l'adempimento dei requisiti per il riconoscimento.</p> <p><sup>3</sup>Il Consiglio di Stato decide definitivamente riguardo al</p>

<p>riconoscimento su proposta dell'UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).</p>	<p>riconoscimento su proposta dell'UBC, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali (CBC).</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Misure di promozione</b></p> <p><b>Informazione e consulenza</b>  <b>Art. 5 (art. 6/7)</b> <sup>1</sup>L'UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali, collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le associazioni, per la conoscenza, il rispetto e la promozione dei beni culturali mobili e immobili.  <sup>2</sup>L'UBC elabora direttive concernenti la corretta modalità di conservazione e protezione dei beni culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne faccia richiesta.  <sup>3</sup>Nell'ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l'UBC prende contatto, in particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>Misure di promozione</b></p> <p><b>Informazione e consulenza</b>  <b>Art. 5 (art. 6, 7 LBC)</b> <sup>1</sup>L'UBC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri servizi cantonali, collabora con i Municipi e altri enti pubblici, segnatamente i patriziati, le parrocchie e le associazioni, per la conoscenza, <b>la conservazione e la valorizzazione</b> dei beni culturali mobili e immobili.  <sup>2</sup>L'UBC elabora <b>direttive, in particolare concernenti</b> la corretta modalità di conservazione e <b>intervento sui</b> beni culturali; esso trasmette queste direttive ai proprietari dei beni protetti, ai Municipi e a chiunque ne faccia richiesta.  <sup>3</sup>Nell'ambito della protezione dei beni culturali destinati al culto, l'UBC prende contatto, in particolare e per quanto necessario, con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali.</p>
<p><b>Contributo finanziario alla conservazione</b>  <b>a) definizioni</b>  <b>Art. 6 (art. 8)</b> <sup>1</sup>Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.  <sup>2</sup>Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.  <sup>3</sup>Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.  <sup>4</sup>Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie, sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).</p>	<p><b>Contributo finanziario alla conservazione</b>  <b>a) definizioni</b>  <b>Art. 6 (art. 8, 8a LBC)</b> <sup>1</sup>Per costi di manutenzione si intendono i costi effettivi legati a lavori di controllo e di risanamento programmati con regolarità e costanza ed eseguiti da operatori specializzati, di regola sulla base di un contratto di manutenzione periodica stipulato del proprietario del bene.  <sup>2</sup>Per costi di conservazione si intendono i costi effettivi dei lavori necessari alla protezione e al mantenimento in buono stato del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.  <sup>3</sup>Per costi di restauro si intendono i costi effettivi dei lavori necessari al ripristino e alla valorizzazione del bene tutelato o della sostanza monumentale riconosciutagli.  <sup>4</sup>Sono riconosciute, di regola, anche le spese per i lavori preliminari necessari alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di manutenzione, conservazione e restauro (rilievi, studi e perizie, sondaggi, scavi, documentazione, progettazione).</p>
<p><b>b) domanda</b>  <b>Art. 7 (art. 8)</b> <sup>1</sup>La domanda scritta di contributo per interventi su beni culturali protetti d'interesse cantonale, ed eccezionalmente per interventi ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 della Legge, deve essere presentata all'UBC.  <sup>2</sup>La domanda deve essere corredata del progetto d'intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta dell'UBC, ogni altro complemento o giustificativo necessario all'istruzione della pratica.  <sup>3</sup>Il proprietario, in particolare il privato, deve sollecitare la partecipazione finanziaria del Comune o di altri enti</p>	<p><b>b) domanda</b>  <b>Art. 7 (art. 8, 8a LBC)</b> <sup>1</sup><b>La domanda di contributo deve essere presentata:</b>  a) all'UBC per i contributi relativi ai beni d'interesse cantonale;  b) al Municipio per i contributi relativi ai beni d'interesse locale.  <sup>2</sup>Essa deve essere presentata per iscritto, corredata dal progetto d'intervento allestito da un esperto (art. 47a LBC), dalla documentazione tecnica, dal preventivo particolareggiato e dal piano di finanziamento.  <sup>3</sup>A richiesta, l'istante deve fornire ogni altro <b>complemento o giustificativo necessario all'istruzione</b></p>

<p>locali. Nel caso in cui il Comune rifiuti senza valido motivo di partecipare alle spese, il Consiglio di Stato può stabilire d'ufficio la sua quota di partecipazione.</p>	<p>della pratica.</p>
<p><b>c) competenze</b>  <b>Art. 8 (art. 9)</b> Il Consiglio di Stato decide sui contributi nella forma di garanzia statale al finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.</p>	<p><b>c) competenze</b>  <b>Art. 8 (art. 8, 8a LBC)</b> <sup>1</sup>Per i contributi rispettivamente le partecipazioni comunali relativi ai beni d'interesse cantonale è competente:  a) la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM) per contributi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.-;  b) la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) per contributi fino a fr. 100'000.-;  c) il Consiglio di Stato per contributi nella forma di garanzia statale al finanziamento di immobili e di concessione di un prestito agevolato a enti pubblici.  <sup>2</sup>Per i contributi relativi ai beni d'interesse locale si applica la Legge organica comunale; la partecipazione cantonale è decisa giusta il capoverso 1.</p>
<p><b>d) condizioni e oneri</b>  <b>Art. 9 (art. 10)</b> L'erogazione del contributo può essere subordinata segnatamente alle seguenti condizioni:  a) il rispetto delle direttive dell'UBC riguardo alle modalità di manutenzione, di conservazione e di restauro;  b) l'esecuzione dei lavori sotto la vigilanza dell'UBC e della CBC;  c) la stipulazione di contratti di manutenzione periodica che garantiscano una manutenzione regolare;  d) l'obbligo di consentire la fruizione pubblica del bene protetto.</p>	<p><b>d) condizioni e oneri</b>  <b>Art. 9 (art. 10 LBC)</b> L'erogazione del contributo può essere subordinata segnatamente alle seguenti condizioni:  a) il rispetto delle direttive dell'UBC riguardo alle modalità di manutenzione, di conservazione e di restauro;  b) l'esecuzione dei lavori sotto la vigilanza dell'esperto (art. 47a LBC) o dell'UBC;  c) la stipulazione di contratti di manutenzione periodica che garantiscano una manutenzione regolare;  d) l'obbligo di consentire la fruizione pubblica del bene protetto.</p>
<p><b>e) erogazione</b>  <b>Art. 10 (art. 10)</b> <sup>1</sup>Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall'UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell'UBC.  <sup>2</sup>Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.</p>	<p><b>e) erogazione</b>  <b>Art. 10 (art. 10 LBC)</b> <sup>1</sup>Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dall'UBC; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle direttive dell'UBC.  <sup>2</sup>Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.</p>
<p><b>f) restituzione</b>  <b>Art. 11 (art. 11 e 12)</b> <sup>1</sup>La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l'ipoteca legale a garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell'UBC.  <sup>2</sup>Se le condizioni di restituzione risultano adempite, l'UBC ne dà immediato avviso al proprietario e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.  <sup>3</sup>Il Consiglio di Stato decide sull'obbligo, sull'importo e sul termine di restituzione; per giustificati motivi può essere concesso un pagamento dilazionato.</p>	<p><b>f) revoca e restituzione</b>  <b>Art. 11 (art. 11 e 12 LBC)</b> <sup>1</sup>La menzione di obbligo di restituzione dei contributi e l'ipoteca legale a garanzia di tale restituzione sono iscritte a Registro fondiario a cura dell'UBC, <b>rispettivamente del Municipio.</b>  <sup>2</sup>Se le condizioni di restituzione risultano adempite, <b>l'autorità competente (art.8)</b> ne dà immediato avviso al proprietario e gli assegna un termine per formulare eventuali osservazioni.  <sup>3</sup><b>La revoca del contributo e l'obbligo, l'importo e il termine di restituzione sono decisi dall'autorità competente giusta l'art. 8;</b> per giustificati motivi può</p>

	essere concesso un pagamento dilazionato.
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>Misure di protezione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capitolo 1</b> <b>Protezione preventiva</b></p> <p><b>Obblighi di informazione</b> <b>Art. 12 (art. 15)</b><sup>1</sup>L'UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento di cui all'art. 34 del presente Regolamento. <sup>2</sup>La scoperta di un bene culturale o l'esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere tempestivamente notificati all'UBC e al Municipio del luogo i quali debbono darne immediata comunicazione al Dipartimento competente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>Misure di protezione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capitolo 1</b> <b>Protezione preventiva</b></p> <p><b>Obblighi di informazione</b> <b>Art. 12 (art. 15 LBC)</b> La scoperta di un bene culturale o l'esistenza di un pericolo che lo minaccia devono essere tempestivamente notificati all'UBC.</p>
<p><b>Ispezione</b> <b>Art. 13 (art. 16)</b> Autorità competenti ai sensi dell'art. 16 della legge sono l'UBC e il Municipio del luogo.</p>	<p><b>Ispezione</b> <b>Art. 13 (art. 16 LBC)</b> Autorità competenti ai sensi dell'art. 16 LBC sono l'UBC e il Municipio del luogo; l'ispezione a scopo di studio è autorizzata dall'UBC.</p>
<p><b>Provvisionali</b> <b>Art. 14 (art. 17)</b><sup>1</sup>Il Dipartimento è competente a ordinare misure provvisionali in caso di beni culturali protetti; il Municipio limitatamente ai beni protetti di interesse locale. <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, su proposta dell'UBC e sentito il preavviso della CBC emana le misure provvisionali in caso di beni degni di protezione.</p>	<p><b>Provvisionali</b> <b>Art. 14 (art. 17 LBC)</b> Il Dipartimento del territorio è competente a ordinare misure provvisionali per beni culturali protetti o degni di protezione d'interesse cantonale; il Municipio per beni protetti o degni di protezione d'interesse locale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 2</b> <b>Istituzione della protezione</b> <b>Sezione I</b> <b>Beni immobili</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 2</b> <b>Istituzione della protezione</b> <b>Sezione I</b> <b>Beni immobili</b></p> <p><b>Criteri per i beni immobili</b> <b>Art. 14a (art. 19 LBC)</b> <sup>1</sup>La dignità di protezione di un bene immobile si giustifica in particolare con riguardo ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importanza architettonica e artistica;</li> <li>- importanza scientifica;</li> <li>- importanza ideale;</li> <li>- importanza tecnica;</li> <li>- importanza storica;</li> <li>- importanza paesaggistica e urbanistica;</li> <li>- stato di conservazione.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Per gli insediamenti vanno in particolare considerate le indicazioni dell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).</p>
	<p><b>Piano regolatore</b> <b>Art. 14b (art. 20 LBC)</b> <sup>1</sup>Il piano regolatore comunale (artt. 18 segg. legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011, Lst) stabilisce i beni culturali d'interesse locale, con gli eventuali perimetri di rispetto e le norme che definiscono i contenuti della protezione e i criteri di</p>

	<p>intervento.</p> <p><sup>2</sup>Esso riprende inoltre a titolo orientativo i beni culturali d'interesse cantonale con gli eventuali perimetri di rispetto, quelli d'interesse locale istituiti giusta l'art. 48a lett. b LBC nonché i perimetri d'interesse archeologico.</p>
<p><b>Procedura</b></p> <p><b>Art. 15 (art. 20)</b><sup>1</sup>Il Municipio, nell'ambito dei suoi compiti pianificatori, sottopone al Dipartimento la sua proposta relativa ai beni immobili da proteggere.</p> <p><sup>2</sup>Il Dipartimento, su proposta dell'UBC e sentito il preavviso della CBC, indica - di regola nell'esame preliminare - quali sono gli immobili d'interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d'interesse locale.</p> <p><sup>3</sup>Negli altri casi la Sezione dello sviluppo territoriale (SST), su proposta dell'UBC e sentito il preavviso della CBC, invita il Municipio ad avviare la procedura di variante per l'istituzione della protezione dei beni d'interesse cantonale. Sono nel frattempo applicabili le misure di salvaguardia della pianificazione giusta gli art. 56 ss. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), in particolare la zona di pianificazione.</p> <p><sup>4</sup>Se il Comune si oppone o resta inattivo, il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il piano sottopostogli per approvazione o promuove la procedura degli articoli 4 e 5 Rlst.</p> <p><sup>5</sup>Il Consiglio di Stato, in sede d'approvazione del piano regolatore, istituisce la protezione dei beni immobili d'interesse cantonale e approva la protezione di quelli d'interesse locale.</p>	<p><b>Procedura</b></p> <p><b>a) beni culturali immobili d'interesse cantonale</b></p> <p><b>Art. 15 (art. 21a LBC)</b></p> <p><sup>1</sup>L'UBC elabora la proposta di protezione, sentito il preavviso della CBC.</p> <p><sup>2</sup>La Sezione dello sviluppo territoriale (SST) consulta il Comune e i proprietari interessati, in particolare sull'estensione della protezione e sui provvedimenti previsti; di seguito elabora il progetto di decisione governativa.</p> <p><sup>3</sup>L'avviso personale ai proprietari interessati dalla protezione o dall'eventuale perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC) avviene per lettera semplice.</p>
<p><b>Modalità e contenuti</b></p> <p><b>Art. 16 (art. 22)</b><sup>1</sup>Il Piano regolatore o il Piano di utilizzazione cantonale stabiliscono:</p> <p>a) i beni culturali di interesse cantonale, comprese le zone archeologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quelle protette, nelle quali sono presenti beni archeologici;</li> <li>- quelle di interesse archeologico, nelle quali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo deve essere notificato almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori all'UBC, che decide sui provvedimenti del caso, informando l'istante e il Municipio;</li> </ul> <p>b) i beni culturali d'interesse locale;</p> <p>c) gli eventuali perimetri di rispetto.</p> <p><sup>2</sup>Le norme d'attuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiscono i contenuti della protezione in base alla scheda di inventario,</li> <li>- indicano i criteri di intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto.</li> </ul>	<p><b>b) beni culturali immobili d'interesse locale</b></p> <p><b>Art. 16 (art. 21b LBC)</b> <sup>1</sup>L'esperto (art. 47a LBC) incaricato dal Comune verifica le informazioni del censimento e, se del caso, le corregge o le completa; in seguito identifica ed elenca i beni culturali degni di protezione presenti nel Comune, con una graduatoria suddivisa per tipologie e allestita in funzione dei criteri dell'art. 14a.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio trasmette al Dipartimento del territorio la proposta relativa ai beni immobili d'interesse locale da proteggere.</p> <p><sup>3</sup>Il Dipartimento si esprime su proposta dell'UBC e sentito il preavviso della CBC, di regola nell'esame preliminare (art. 25 cpv. 3 Lst); il Municipio svolge quindi la procedura d'informazione e partecipazione (art. 26 Lst).</p> <p><sup>4</sup>La graduatoria dell'esperto, la proposta dell'UBC, il preavviso della CBC e l'esame preliminare sono pubblici.</p>
	<p><b>c) menzione a registro fondiario</b></p> <p><b>Art. 16a (art. 21c LBC)</b> L'UBC per i beni d'interesse cantonale rispettivamente il Municipio per quelli d'interesse locale, provvedono a far menzionare a registro fondiario l'istituzione delle protezioni.</p>

<b>Sezione II Beni mobili</b>	<b>Sezione II Beni mobili</b>
<p><b>Procedura</b>  <b>a) su proposta del Dipartimento o a richiesta del proprietario</b>  <b>Art. 17 (art. 21)</b><sup>1</sup>L'UBC - e per il suo tramite gli altri servizi di tutela dei beni culturali di cui all'art. 35 - sentito il proprietario e su preavviso della CBC, propone al Consiglio di Stato l'istituzione della protezione dei beni mobili.  <sup>2</sup>Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all'UBC che il suo bene venga posto sotto protezione. L'UBC, sentito il preavviso della CBC, formula la sua proposta all'attenzione del Consiglio di Stato.</p>	<p><b>Procedura</b>  <b>a) su proposta del Dipartimento o a richiesta del proprietario</b>  <b>Art. 17 (art. 21 LBC)</b><sup>1</sup>Sentito il proprietario e su preavviso della CBC, l'UBC propone al Consiglio di Stato l'istituzione della protezione dei beni mobili.  <sup>2</sup>Il proprietario di un bene mobile può chiedere per iscritto all'UBC che il suo bene venga posto sotto protezione. L'UBC formula la proposta di protezione all'attenzione del Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CBC.</p>
<p><b>Forma</b>  <b>Art. 18 (art. 21)</b><sup>1</sup>beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l'interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l'istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.  <sup>2</sup>Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione debbono essere modificati.</p>	<p><b>Forma</b>  <b>Art. 18 (art. 21 LBC)</b><sup>1</sup>beni mobili sono protetti mediante decisione amministrativa. Se l'interesse alla protezione lo esige, segnatamente nel caso in cui si impongano soluzioni concordate, l'istituzione della protezione può avvenire mediante contratto di diritto amministrativo.  <sup>2</sup>Se la protezione del bene lo richiede, la decisione o il contratto di istituzione della protezione debbono essere modificati.</p>
<b>Capitolo 3 Effetti della protezione</b>	<b>Capitolo 3 Effetti della protezione</b>
<p><b>Interventi su beni protetti</b>  <b>a) di interesse cantonale</b>  <b>Art. 19 (art. 24)</b><sup>1</sup>La domanda di autorizzazione all'intervento dovrà di regola essere corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria, allestita conformemente alle direttive dell'UBC.  <sup>2</sup>In previsione di un intervento, il proprietario di un bene protetto di interesse cantonale è tenuto a chiedere per iscritto all'UBC la consultazione preliminare da parte della CBC prima di procedere all'elaborazione di studi e progetti.  <sup>3</sup>L'UBC, sentito il preavviso della CBC, decide riguardo all'autorizzazione di intervento. I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto da parte dell'UBC.</p>	<p><b>Interventi su beni protetti</b>  <b>a) principio</b>  <b>Art. 19 (art. 24 LBC)</b><sup>1</sup>Gli interventi sui beni protetti soggiacciono all'approvazione dell'UBC, che ha la facoltà di sentire la CBC.  <sup>2</sup>L'UBC e la CBC orientano il proprio giudizio ai principi d'intervento riconosciuti a livello nazionale e internazionale, segnatamente ai Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera emanati dalla Commissione federale dei monumenti storici.</p>
<p><b>b) immobili di interesse locale</b>  <b>Art. 20 (art. 25)</b> Il proprietario di un immobile protetto d'interesse locale deve notificare all'UBC il progetto di intervento al più tardi con la domanda o la notifica di costruzione; l'UBC si pronuncia nei termini di legge.</p>	<p><b>b) domanda di autorizzazione</b>  <b>Art. 19a (art. 24 LBC)</b> La domanda di autorizzazione all'intervento deve di regola essere corredata:  a) dalla documentazione tecnica, dal progetto e dal rapporto dell'esperto (art. 47a LBC) nel quale si dà conto di come sia stata considerata la sostanza monumentale e del rispetto dei principi d'intervento di cui all'art. 19 cpv. 3;</p>

	b) dalla documentazione finanziaria, entrambe allestite conformemente alle direttive dell'UBC.
	<b>c) decisione di autorizzazione</b> <b>Art. 20 (art. 24 LBC)</b> <sup>1</sup> La decisione di autorizzazione all'intervento è di principio coordinata con la decisione di autorizzazione a costruire giusta la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005. <sup>2</sup> I lavori non possono avere inizio prima dell'ottenimento dell'autorizzazione.
<b>Alienazioni</b> <b>Art. 21 (art. 26)</b> <sup>1</sup> La notifica di cui all'art. 26 della legge va inoltrata all'UBC. <sup>2</sup> In caso di alienazione di beni mobili la notifica deve essere inoltrata all'UBC ed al Municipio del domicilio dell'alienante. <sup>3</sup> Devono essere indicati la causa, il prezzo dell'alienazione e le generalità complete del nuovo proprietario.	<b>Alienazioni</b> <b>Art. 21 (art. 26 LBC)</b> <sup>1</sup> La notifica di cui all'art. 26 della legge va inoltrata all'UBC. <sup>2</sup> In caso di alienazione di beni mobili la notifica deve essere inoltrata all'UBC ed al Municipio del domicilio dell'alienante. <sup>3</sup> Devono essere indicati la causa, il prezzo dell'alienazione e le generalità complete del nuovo proprietario.
<b>Beni mobili di proprietà di enti pubblici</b> <b>Art. 22 (art. 27)</b> <sup>1</sup> L'ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all'UBC la richiesta di vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell'acquirente. <sup>2</sup> L'autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali. <sup>3</sup> L'UBC rilascia l'autorizzazione di vendita, sentito il preavviso della CBC.	<b>Beni mobili di proprietà di enti pubblici</b> <b>Art. 22 (art. 27 LBC)</b> <sup>1</sup> L'ente pubblico alienante deve presentare per iscritto all'UBC la richiesta di vendita, indicando la modalità della cessione e il nome dell'acquirente. <sup>2</sup> L'autorizzazione di vendita può essere abbinata a condizioni e oneri volti ad assicurare la conservazione del bene, la sua valorizzazione o il suo mantenimento entro i confini cantonali. <sup>3</sup> L'UBC rilascia l'autorizzazione di vendita.
<b>Cambiamenti di ubicazione di beni mobili</b> <b>Art. 23 (art. 29)</b> <sup>1</sup> Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all'UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali. <sup>2</sup> Il proprietario di un bene protetto deve presentare all'UBC la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone. <sup>3</sup> L'UBC rilascia l'autorizzazione, sentito il preavviso della CBC.	<b>Cambiamenti di ubicazione di beni mobili</b> <b>Art. 23 (art. 29 LBC)</b> <sup>1</sup> Il proprietario di un bene protetto è tenuto a notificarne immediatamente e per iscritto all'UBC il cambiamento di ubicazione entro i confini cantonali. <sup>2</sup> Il proprietario di un bene protetto deve presentare la domanda scritta di esportazione fuori dal Cantone all'UBC, il quale rilascia l'autorizzazione.
<b>Capitolo 4</b> <b>Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</b>  <b>Diritto di prelazione su beni mobili protetti</b> <b>Art. 24 (art. 31)</b> <sup>1</sup> Con la notifica dell'alienazione decorre il termine per l'esercizio del diritto di prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve comunicare immediatamente all'UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i giustificativi. <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell'UBC, sentito il preavviso della CBC.	<b>Capitolo 4</b> <b>Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici</b>  <b>Diritto di prelazione su beni mobili protetti</b> <b>Art. 24 (art. 31 LBC)</b> <sup>1</sup> Con la notifica dell'alienazione decorre il termine per l'esercizio del diritto di prelazione sul bene mobile protetto da parte del Comune e del Cantone. Il venditore deve comunicare immediatamente all'UBC il prezzo e la modalità della vendita e presentare i giustificativi. <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato esercita il diritto di prelazione su proposta dell'UBC.

<p><sup>3</sup>Su richiesta dell'UBC il Comune deve determinarsi sull'eventuale esercizio del suo diritto di prelazione; in caso di rinuncia all'esercizio del diritto sia da parte del Cantone che del Comune, l'UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all'acquisto.</p>	<p><sup>3</sup>Su richiesta dell'UBC il Comune deve determinarsi sull'eventuale esercizio del suo diritto di prelazione; in caso di rinuncia all'esercizio del diritto sia da parte del Cantone che del Comune, l'UBC informa gli enti pubblici e le istituzioni cantonali riconosciute interessate all'acquisto.</p>
<p><b>Deposito legale</b>  <b>a) di stampati</b>  <b>Art. 25 (art. 33)</b><sup>1</sup>L'istituto competente per il deposito degli stampati è l'Archivio di Stato.  <b>b) di riproduzioni di immagini e suoni</b>  <sup>2</sup>L'obbligo del deposito si estende alla grafica d'arte, alla riproduzione di immagini o suoni su nastro magnetico o su altro supporto.  <sup>3</sup>Non sussiste obbligo del deposito di un secondo esemplare quando si tratti di opere a tiratura complessiva inferiore a cinquanta esemplari.  <sup>4</sup>Per il deposito di opere il cui costo di produzione supera fr. 250.-- è dovuto un indennizzo pari all'eccedenza di costo.</p>	<p><b>Deposito legale</b>  <b>a) di stampati</b>  <b>Art. 25 (art. 33 LBC)</b><sup>1</sup>L'istituto competente per il deposito degli stampati è l'Archivio di Stato.  <b>b) di riproduzioni di immagini e suoni</b>  <sup>2</sup>L'obbligo del deposito si estende alla grafica d'arte, alla riproduzione di immagini o suoni su nastro magnetico o su altro supporto.  <sup>3</sup>Non sussiste obbligo del deposito di un secondo esemplare quando si tratti di opere a tiratura complessiva inferiore a cinquanta esemplari.  <sup>4</sup>Per il deposito di opere il cui costo di produzione supera fr. 250.-- è dovuto un indennizzo pari all'eccedenza di costo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 5</b>  <b>Protezione speciale di beni archeologici</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 5</b>  <b>Disposizioni speciali sui beni archeologici</b></p>
<p><b>Scavi archeologici</b>  <b>Art. 26 (art. 34 cpv. 3, 35)</b><sup>1</sup>Con scavo archeologico si intendono in particolare: prospezioni, sondaggi manuali e meccanici, ricerche con apparecchi di rilevamento, scavi preventivi, scavi di emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici.  <sup>2</sup>La decisione e l'esecuzione di scavi archeologici preventivi o d'emergenza competono all'UBC.</p>	<p><b>Scavi archeologici</b>  <b>Art. 26 (art. 34 cpv. 3, 35 LBC)</b><sup>1</sup>Con scavo archeologico si intendono in particolare: prospezioni, sondaggi manuali e meccanici, ricerche con apparecchi di rilevamento, scavi preventivi, scavi di emergenza, scavi scientifici ordinari, ricerche su edifici.  <sup>2</sup>La decisione e l'esecuzione di scavi archeologici preventivi o d'emergenza competono all'UBC.</p>
<p><b>Concessione di scavo</b>  <b>Art. 27 (art. 36 e 37)</b><sup>1</sup>La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all'UBC corredata dai seguenti documenti:  a) comprovata motivazione scientifica  b) titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente  c) piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento  d) programma di scavo che contempli le modalità di ripristino dell'area interessata dallo scavo e della conservazione degli eventuali reperti immobili portati alla luce  e) l'accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente deve parimenti informare il Municipio e i vicini coinvolti del programma di scavo.  <sup>2</sup>La concessione di scavo è rilasciata dal Consiglio di Stato, il quale decide su proposta dell'UBC, sentito il preavviso della CBC, stabilendo le condizioni.  <sup>3</sup>La sorveglianza viene esercitata dall'UBC e dalla CBC che hanno diritto d'accesso al cantiere.</p>	<p><b>Concessione di scavo</b>  <b>Art. 27 (art. 36 e 37 LBC)</b><sup>1</sup>La domanda scritta e motivata di concessione di scavo deve essere presentata all'UBC corredata dai seguenti documenti:  a) comprovata motivazione scientifica  b) titoli di studio e attestati di capacità professionale del richiedente  c) piano di finanziamento dettagliato e garanzie di finanziamento  d) programma di scavo che contempli le modalità di ripristino dell'area interessata dallo scavo e della conservazione degli eventuali reperti immobili portati alla luce  e) l'accordo scritto dal proprietario del fondo; il richiedente deve parimenti informare il Municipio e i vicini coinvolti del programma di scavo.  <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato rilascia la concessione di scavo e ne stabilisce le condizioni su proposta dell'UBC.  <sup>3</sup>L'UBC, che ha diritto d'accesso al cantiere, esercita la sorveglianza.</p>
<p><b>Proprietà dei reperti</b></p>	<p><b>Proprietà dei reperti</b></p>

<p><b>Art. 28 (art. 38)</b><sup>1</sup> I reperti archeologici costituenti beni immobili appartengono al proprietario del fondo nel quale sono stati ritrovati, salvo il caso in cui debbano essere rimossi per la loro protezione.  <sup>2</sup>L'UBC, sentito il preavviso della CBC, decide sull'eventuale trasferimento.</p>	<p><b>Art. 28</b> (art. 38 LBC)<sup>1</sup> I reperti archeologici costituenti beni immobili appartengono al proprietario del fondo nel quale sono stati ritrovati, salvo il caso in cui debbano essere rimossi per la loro protezione.  <sup>2</sup>L'UBC decide sull'eventuale trasferimento.</p>
<p><b>Indennità</b>  <b>Art. 29 (art. 39)</b><sup>1</sup> L'importo dell'indennità dovuta per danni materiali provocati dallo scavo o per altri danni da indennizzare è stabilito d'intesa tra il proprietario e la SST sino a concorrenza di fr. 10'000.--.  <sup>2</sup>Oltre questo importo l'indennità è stabilita dal Consiglio di Stato, su proposta dell'UBC, sentito il preavviso della CBC.  <sup>3</sup>Il proprietario del fondo che richiede un indennizzo deve presentare un conteggio dettagliato dei danni e i relativi documenti giustificativi.</p>	<p><b>Equo compenso e indennità</b>  <b>Art. 29</b> (art. 39 LBC) In caso di accordo, l'equo compenso e l'indennità per risarcimento danni sono stabiliti:  a) dalla DSTM fra fr. 100'000.- e fr. 500'000.-;  b) dalla SST fino a fr. 100'000.--.</p>
	<p><b>Perimetri d'interesse archeologico</b>  <b>Art. 29a</b> (art. 39a LBC)<sup>1</sup> I perimetri d'interesse archeologico sono delimitati tenuto conto della Mappa archeologica del Canton Ticino, allestita e aggiornata dall'UBC.  <sup>2</sup>Ogni intervento all'interno dei perimetri d'interesse archeologico suscettibile di modificare lo stato dei fondi deve essere notificato all'UBC almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; esso decide sui provvedimenti del caso, informando l'istante e il Municipio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 6</b>  <b>Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</b></p> <p><b>Competenze e organizzazione</b>  <b>Art. 30 (art. 41)</b><sup>1</sup> La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il quale si avvale della consulenza dell'UBC.  <sup>2</sup>L'Ufficio della Protezione civile e della difesa integrata (UPCiDI), in collaborazione con l'UBC, promuove l'attività di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe; esso collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.  <sup>3</sup>Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 6</b>  <b>Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe</b></p> <p><b>Competenze e organizzazione</b>  <b>Art. 30</b> (art. 41 LBC)<sup>1</sup> La competenza ad adottare provvedimenti è del Dipartimento delle istituzioni, il quale si avvale della consulenza dell'UBC.  <sup>2</sup>L'Ufficio della Protezione civile e della difesa integrata (UPCiDI), in collaborazione con l'UBC, promuove l'attività di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe; esso collabora con i proprietari dei beni culturali tutelati, con gli enti pubblici locali e in particolare con le Regioni (consorzi di comuni) di Protezione civile.  <sup>3</sup>Al fine di facilitare la collaborazione tra i servizi e gli enti impegnati in questo settore, il Dipartimento competente nomina un apposito Gruppo di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b>  <b>Disposizioni organizzative</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capitolo 1</b>  <b>Inventario</b></p> <p><b>Censimento</b>  <b>Art. 31</b> L'UBC raccoglie e coordina, in collaborazione con gli altri servizi cantonali, tutte le informazioni relative ai</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b>  <b>Disposizioni organizzative</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capitolo 1</b>  <b>Censimento e inventario</b></p> <p><b>Censimento</b>  <b>Art. 31</b> (art. 42 LBC)<sup>1</sup> Il censimento è allestito e aggiornato dall'UBC, in collaborazione con gli altri servizi</p>

<p>beni culturali mobili e immobili esistenti sul territorio cantonale; il censimento è costantemente aggiornato.</p>	<p>cantonali e con i Comuni.  <sup>2</sup>Il censimento non conferisce garanzia di esaustività.  <sup>3</sup>L'UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento.</p>
<p><b>Inventario</b>  <b>Art. 32 (art. 42 e 43)</b><sup>1</sup>L'UBC elabora e tiene a giorno l'inventario dei beni culturali protetti.</p>	<p><b>Inventario</b>  <b>a) principio</b>  <b>Art. 32 (art. 43 LBC)</b> L'inventario è allestito e aggiornato dall'UBC.</p>
<p><b>Scheda informativa</b>  <sup>2</sup>La scheda informativa deve indicare almeno:  a) la denominazione del bene;  b) l'ubicazione;  c) la proprietà;  d) la descrizione, il motivo e l'estensione della tutela.</p> <p><b>Accesso ai dati</b>  <b>Art. 33</b> Per l'accesso ai dati del censimento si applica per analogia l'art. 43 cpv. 2 della legge.</p>	<p><b>b) contenuto</b>  <b>Art. 33 (art. 43a LBC)</b> <sup>1</sup>Le schede informative per i beni immobili d'interesse cantonale e per quelli d'interesse locale protetti giusta l'art. 48a lett. b LBC contengono almeno:  a) la denominazione del bene;  b) l'ubicazione;  c) la proprietà;  d) la descrizione, il motivo e l'estensione della protezione;  e) l'eventuale perimetro di rispetto (rappresentazione grafica);  f) le eventuali disposizioni particolari da osservare per gli interventi sul bene protetto o nel perimetro di rispetto;  g) l'eventuale necessità di protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe.  <sup>2</sup>Le schede informative per gli altri beni immobili d'interesse locale contengono almeno le informazioni di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) e g).  <sup>3</sup>Le schede informative per i beni mobili contengono almeno le informazioni di cui al cpv. 1 lett. a), b), c) d) e g).  <sup>4</sup>Le schede informative per i perimetri d'interesse archeologico contengono la rappresentazione grafica del perimetro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 2</b>  <b>Competenze e organizzazione</b></p> <p><b>In generale</b>  <b>Art. 34 (art. 44 e 47)</b> La protezione dei beni culturali spetta:  a) ai servizi e organismi del Cantone;  b) ai Municipi;  c) alle istituzioni culturali riconosciute.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capitolo 2</b>  <b>Competenze e organizzazione</b></p> <p><b>In generale</b>  <b>Art. 34 (art. 44 e 47 LBC)</b> La protezione dei beni culturali spetta:  a) ai servizi e organismi del Cantone;  b) ai Municipi;  c) alle istituzioni culturali riconosciute.</p>
<p><b>Servizi e organismi con compiti di tutela</b>  <b>Art. 35</b> I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono:  - la Commissione dei beni culturali (CBC)  - l'Ufficio dei beni culturali (UBC)  - l'Archivio di Stato (AdS)  - il Museo cantonale d'arte (MA) e la Pinacoteca Züst (PZ)  - il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)  - la Sezione della logistica (SL)  - l'Ufficio Protezione Civile e della Difesa Integrata (UPCiDI).</p>	<p><b>Servizi e organismi con compiti di tutela</b>  <b>Art. 35</b> I servizi e organismi del Cantone con compiti di tutela sono:  - la Commissione dei beni culturali (CBC)  - l'Ufficio dei beni culturali (UBC)  - l'Archivio di Stato (AdS)  - il Museo cantonale d'arte (MA) e la Pinacoteca Züst (PZ)  - il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE)  - la Sezione della logistica (SL)  - l'Ufficio Protezione Civile e della Difesa Integrata (UPCiDI).</p>

<p><b>laborazione tra servizi e organismi</b></p> <p><b>Art. 36</b><sup>1</sup>L'AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l'UPCiDI collaborano con l'UBC, segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fornendo l'elenco aggiornato e la documentazione dei beni culturali di cui hanno la cura;</li> <li>proponendo il riconoscimento di istituzioni culturali ai sensi dell'art. 4 della legge;</li> <li>proponendo misure provvisoriai ai sensi dell'art. 17 della legge;</li> <li>autorizzando il prestito di beni culturali di loro competenza per esposizioni temporanee;</li> <li>nel caso dell'UPCiDI, trasmettendo alle regioni di Protezione civile le direttive sull'applicazione della legge.</li> </ol> <p><sup>2</sup>Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l'UBC nella protezione dei beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.</p> <p><sup>3</sup>Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro; esso si compone di un delegato ciascuno del DT, DFE, DECS, DI, presieduto dal capo della Sezione dello sviluppo territoriale.</p>	<p><b>Collaborazione tra servizi e organismi</b></p> <p><b>Art. 36</b><sup>1</sup>L'AdS, il MA, la PZ, il CDE, la SL, l'UPCiDI collaborano con l'UBC, segnatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fornendo l'elenco aggiornato e la documentazione dei beni culturali di cui hanno la cura;</li> <li>proponendo il riconoscimento di istituzioni culturali ai sensi dell'art. 4 della legge;</li> <li>proponendo misure provvisoriai ai sensi dell'art. 17 della legge;</li> <li>autorizzando il prestito di beni culturali di loro competenza per esposizioni temporanee;</li> <li>nel caso dell'UPCiDI, trasmettendo alle regioni di Protezione civile le direttive sull'applicazione della legge.</li> </ol> <p><sup>2</sup>Gli altri servizi e organismi del Cantone sono tenuti a collaborare con l'UBC nella protezione dei beni culturali, segnalando tempestivamente ogni intervento suscettibile di modificarne la sostanza.</p> <p><sup>3</sup>Per favorire il coordinamento tra gli organi e i servizi cantonali, è istituito un gruppo di lavoro; esso si compone di un delegato ciascuno del DT, DFE, DECS, DI, presieduto dal capo della Sezione dello sviluppo territoriale.</p>
<p><b>Commissione dei beni culturali; competenze</b></p> <p><b>Art. 37 (art. 45)</b><sup>1</sup>Rientrano nelle competenze della Commissione, oltre a quelle stabilite dalla legge:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la consulenza al Consiglio di Stato sulla politica di protezione dei beni culturali</li> <li>a consulenza e la collaborazione ai comuni in materia di tutela dei beni culturali</li> <li>la designazione di uno o più delegati per l'esame di temi specifici</li> <li>a proposta di assegnazione, a persone di riconosciuta competenza, di mandati di studio o di allestimento di perizie su temi di particolare importanza o controversi.</li> </ol> <p><sup>2</sup>Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.</p> <p><sup>3</sup>Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.</p> <p><sup>4</sup>La segreteria è attribuita all'UBC.</p>	<p><b>Commissione dei beni culturali</b></p> <p><b>Art. 37 (art. 45 LBC)</b><sup>1</sup>Le deliberazioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri.</p> <p><sup>2</sup>Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di parità, decide il voto del presidente, o, in sua assenza, del vicepresidente.</p> <p><sup>3</sup>La segreteria è attribuita all'UBC.</p>
<p><b>Ufficio beni culturali</b></p> <p><b>Art. 38</b><sup>1</sup>L'applicazione della Legge spetta all'Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le competenze che gli sono assegnate dalla Legge e dal Regolamento.</p> <p><sup>2</sup>L'Ufficio si compone di tre servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il Servizio inventario;</li> <li>il Servizio monumenti;</li> <li>il Servizio archeologia.</li> </ol>	<p><b>Ufficio beni culturali</b></p> <p><b>Art. 38</b><sup>1</sup>L'applicazione della legge spetta all'Ufficio dei beni culturali, il quale esercita tutte le competenze che la legge o il regolamento non attribuiscono ad altre autorità.</p> <p><sup>2</sup>L'UBC può consultare la CBC quando lo ritenga necessario.</p>
	<p><b>Esperti</b></p> <p><b>Art. 39 (art. 47a LBC)</b><sup>1</sup>Sono esperti coloro che possono dimostrare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>di aver concluso con successo un percorso formativo</li> </ol>

	<p>accademico o equivalente relativo alla tutela, al restauro e al riuso dei beni culturali oppure</p> <p>b) di possedere una pluriennale esperienza nella tutela, restauro e riuso dei beni culturali, attestata da un elenco dei lavori svolti.</p> <p><sup>2</sup>Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, coloro che provengono da Stati esteri sono considerati esperti, alle condizioni sopra elencate, subordinatamente alla garanzia della reciprocità.</p> <p><sup>3</sup> L'UBC, sentita la CBC, decide in merito al riconoscimento della qualifica di esperto.</p>
	<p><b>Elenco degli esperti</b></p> <p><b>Art. 40</b> (art. 47a LBC) <sup>1</sup>L'UBC allestisce e tiene aggiornato l'elenco degli esperti.</p> <p><sup>2</sup>L'elenco indica nome, cognome, anno di nascita, titolo di studio, specializzazione, domicilio ed indirizzo professionale dell'esperto.</p> <p><sup>3</sup>Esso ha valenza informativa.</p>
	<p><b>TITOLO V</b></p> <p><b>Intervento sostitutivo, norme transitorie e finali</b></p>
	<p><b>Intervento sostitutivo</b></p> <p><b>a) misure provvisionali</b></p> <p><b>Art. 41</b> (art. 48a lett. a LBC) In caso di inadempienza delle autorità comunali, il Dipartimento del territorio può adottare immediatamente misure provvisionali.</p>
	<p><b>b) istituzione della protezione</b></p> <p><b>Art. 42</b> (art. 48a lett. b LBC) <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato diffida il Comune, avvertendo che in caso d'ulteriore inadempienza attuerà un intervento sostitutivo.</p> <p><sup>2</sup>Il Dipartimento del territorio incarica un esperto di svolgere quanto indicato all'art. 16</p> <p><sup>3</sup>Il Dipartimento elabora la proposta di protezione e consulta il Comune e i proprietari toccati.</p> <p><sup>4</sup>Se il Comune non provvede direttamente, il Consiglio di Stato decide l'iscrizione nell'inventario e procede alla pubblicazione giusta l'art. 21a cpv. 2 LBC.</p> <p><sup>5</sup>Il Comune mantiene la facoltà di proteggere giusta l'art. 20 lett. b LBC ulteriori beni culturali non protetti mediante intervento sostitutivo dal Consiglio di Stato.</p>
	<p><b>Protezione dei beni culturali secondo il diritto previgente</b></p> <p><b>Art. 43</b> L'UBC riporta nell'inventario le protezioni dei beni culturali immobili d'interesse cantonale secondo il diritto previgente.</p>
<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p><b>Art. 39</b> Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con la sua pubblicazione.</p>	<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p><b>Art. 44</b> Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra</p>

	immediatamente in vigore.																																																						
	<p><b>Allegato: Modifica e abrogazione di altri regolamenti</b></p> <p><b>L'art. 6 cifra 5 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 è così modificato:</b></p> <p>5. la demolizione parziale o totale di edifici, ad eccezione di quelli censiti giusta l'art. 42 LBC.</p>																																																						
	<p><b>Il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 è così modificato:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>DL 9.3.1.5</td> <td>3</td> <td>autorizzazione alla raccolta di rocce, minerali, fossili</td> <td>DT</td> <td>Museo cantonale</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>autorizzazione preventiva per ricerca rocce, minerali e fossili a scopo scientifico</td> <td>DT</td> <td>Museo cantonale</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>L 9.3.1.7</td> <td>cpv. 41</td> <td>perseguimento delle</td> <td>DT</td> <td>SST</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>contravvenzioni espropriazione di beni immobili protetti e relative rappresentanze processuali</td> <td>CdS</td> <td>SAI fino a fr. 50'000.- SG fino a fr. 100'000.-</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>L 9.3.2.1</td> <td>8, 9, 10</td> <td>concessione di sussidi per opere di restauro di monumenti appartenenti ad enti di diritto pubblico o privato</td> <td>CdS</td> <td>SST fino a fr. 30'000.- DSTM fino a fr. 100'000.-</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>L 9.3.2.1</td> <td>cpv. 12</td> <td>registro fondiario della menzione di obbligo di restituzione dei sussidi</td> <td>CdS</td> <td>Ufficio dei beni culturali</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>iscrizione a registro fondiario dell'ipoteca legale (art. 836 CCS) a garanzia dell'obbligo di restituzione dei sussidi</td> <td>CdS</td> <td>Ufficio dei beni culturali</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>L 9.3.2.1</td> <td>cpv. 12</td> <td>multe in materia di monumenti storici ed artistici sino a fr. 30'000.-</td> <td>DT</td> <td>SST</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DL 9.3.1.5	3	autorizzazione alla raccolta di rocce, minerali, fossili	DT	Museo cantonale	SI		4	autorizzazione preventiva per ricerca rocce, minerali e fossili a scopo scientifico	DT	Museo cantonale	SI	L 9.3.1.7	cpv. 41	perseguimento delle	DT	SST	NO		2	contravvenzioni espropriazione di beni immobili protetti e relative rappresentanze processuali	CdS	SAI fino a fr. 50'000.- SG fino a fr. 100'000.-	NO	L 9.3.2.1	8, 9, 10	concessione di sussidi per opere di restauro di monumenti appartenenti ad enti di diritto pubblico o privato	CdS	SST fino a fr. 30'000.- DSTM fino a fr. 100'000.-	NO	L 9.3.2.1	cpv. 12	registro fondiario della menzione di obbligo di restituzione dei sussidi	CdS	Ufficio dei beni culturali	NO		1	iscrizione a registro fondiario dell'ipoteca legale (art. 836 CCS) a garanzia dell'obbligo di restituzione dei sussidi	CdS	Ufficio dei beni culturali	NO	L 9.3.2.1	cpv. 12	multe in materia di monumenti storici ed artistici sino a fr. 30'000.-	DT	SST	SI		49				
DL 9.3.1.5	3	autorizzazione alla raccolta di rocce, minerali, fossili	DT	Museo cantonale	SI																																																		
	4	autorizzazione preventiva per ricerca rocce, minerali e fossili a scopo scientifico	DT	Museo cantonale	SI																																																		
L 9.3.1.7	cpv. 41	perseguimento delle	DT	SST	NO																																																		
	2	contravvenzioni espropriazione di beni immobili protetti e relative rappresentanze processuali	CdS	SAI fino a fr. 50'000.- SG fino a fr. 100'000.-	NO																																																		
L 9.3.2.1	8, 9, 10	concessione di sussidi per opere di restauro di monumenti appartenenti ad enti di diritto pubblico o privato	CdS	SST fino a fr. 30'000.- DSTM fino a fr. 100'000.-	NO																																																		
L 9.3.2.1	cpv. 12	registro fondiario della menzione di obbligo di restituzione dei sussidi	CdS	Ufficio dei beni culturali	NO																																																		
	1	iscrizione a registro fondiario dell'ipoteca legale (art. 836 CCS) a garanzia dell'obbligo di restituzione dei sussidi	CdS	Ufficio dei beni culturali	NO																																																		
L 9.3.2.1	cpv. 12	multe in materia di monumenti storici ed artistici sino a fr. 30'000.-	DT	SST	SI																																																		
	49																																																						

	<p><b>Regolamento di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 1944 concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici, e del decreto legislativo 26 gennaio 1942 per la tutela dei ritrovamenti archeologici, del 19 maggio 1944 (RL 9.3.2.3.1): abrogato.</b></p>
--	--